

SOCIETA' SCACCHISTICA GALLARATESE
fondata il 16 novembre 1920

STATUTO approvato dall'Assemblea Ordinaria il 24 novembre 1921

Nome e scopo della Società.

ART. 1. - È costituita una Società sotto il nome di « Società Scacchistica Gallaratese » con sede in Gallarate.

ART. 2. - Scopo della Società è lo studio, l'esercizio, e la diffusione del giuoco degli scacchi.

Rientrano negli scopi sociali l'organizzazione di tornei, gare, concorsi; l'avviare e mantenere rapporti con associazioni nazionali ed estere aventi finalità eguali od affini; la pubblicazione di opere scacchistiche, ed ogni altra manifestazione intesa a diffondere la conoscenza del gioco degli scacchi.

Dei Soci.

ART. 3. - La Società si compone di Soci effettivi che si distinguono in vitalizi ed annuali.

Sono soci vitalizi coloro che versano alla Società una volta tanto, e senza obbligo di ulteriori contributi, la somma di L. 300.

Sono soci annuali coloro che pagano alla Società il contributo annuo di L. 12, da versare entro Gennaio.

ART. 4. - È data facoltà al consiglio di ammettere nella Società in qualità di frequentatori coloro che desiderassero iniziarsi al gioco degli scacchi.

I frequentatori pagheranno L. 6 annualmente.

ART. 5. - Chi desidera far parte della Società deve farsi presentare da un socio. L'accettazione è demandata al Consiglio Direttivo.

ART. 6. - Su proposta del Consiglio Direttivo potranno essere nominati dall'Assemblea i Soci onorari coloro che abbiano in grado eminente illustrato le discipline scacchistiche, e Soci benemeriti, conservando i diritti e gli obblighi di socio effettivo, coloro che, con offerte cospicue, o in altro modo, abbiano contribuito largamente ed efficacemente all'incremento della Società.

ART. 7. - I soci effettivi sono vincolati ad appartenere alla Società per l'anno di ammissione e l'obbligo si intende tacitamente rinnovato per l'anno successivo, qualora non presentino le loro dimissioni al Consiglio con lettera raccomanda-

ta entro il mese di novembre al più tardi.

ART. 8. - L'anno sociale decorre dal primo gennaio.

I soli soci effettivi, in regola coi pagamenti, avranno il diritto di intervenire alle Assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di prender parte alle gare sia interne che esterne.

ART. 9. - I soci che da oltre un anno non hanno pagato il contributo sociale, dopo due inviti per iscritto a mettersi in regola, potranno dal Consiglio essere radiati dall'albo dei soci, senza pregiudizio della ragione della Società per gli importi arretrati dovuti.

Del Consiglio'Direttivo.

ART. 10. - La Società è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto di sette membri.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Generale ordinaria dei soci.

I Consiglieri dureranno in carica un anno e sono rieleggibili.

ART. 11. - II Consiglio provvede all'amministrazione ed all'ordine della Società, redige i regolamenti, ha cura del patrimonio sociale, prepara i conti consuntivi e li presenta all'Assemblea Generale; nomina e revoca gli impiegati e il personale; indice i tornei e le gare e ne organizza la direzione; cura le pubblicazioni sociali; designa volta per volta i giuocatori che dovranno rappresentare la Società negli incontri con altre; e compie tutti quegli atti che crede convenienti per l'utile della Società nella sfera d'ordinaria amministrazione.

ART. 12. - II Consiglio Direttivo elegge nel suo seno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario, un Vice-Segretario, un Cassiere, un Consigliere Tecnico, un Consigliere Bibliotecario.

ART. 13. - II Presidente rappresenta la Società di fronte ai terzi ed in giudizio, come delegato del Consiglio; convoca e presiede le assemblee dei Soci e le adunanze del Consiglio; provvede all'esecuzione delle loro deliberazioni; fa parte di diritto di tutte le commissioni elette nel seno del Consiglio, sottoscrive gli Atti ed i Bilanci, e compie tutte le altre funzioni affidategli dal presente Statuto.

Durante la sua assenza lo sostituisce il Vice-Presidente, ed in mancanza anche di questo, il Segretario.

ART. 14. - II Presidente convoca il Consiglio Direttivo quando lo reputi opportuno e quando ne riceva domanda sottoscritta da tre Consiglieri

Le Adunanze del Consiglio sono valide quando siano presenti almeno quattro membri del Consiglio. A parità di voti quello dal Presidente o di chi ne fa le veci determina la maggioranza.

ART. 15. - II Segretario, ed in sua assenza il Vice-Segretario, tiene la corrispondenza della Società, redige i Verbali delle discussioni e deliberazioni delle Assemblee Generali e del Consiglio Direttivo e custodisce tutti gli atti interessanti la Società. Vigila sulle cose mobili della stessa ed ha la diretta sorveglianza per la parte disciplinare del personale stipendiato o salariato.

ART. 16. - II Bibliotecario ha cura della Biblioteca e provvede agli acquisti dei libri e dei giornali secondo le deliberazioni del Consiglio.

ART. 17. - II Cassiere cura la riscossione dei contributi sociali ed ha la custodia dei fondi affidatigli dalla Società; paga sopra mandati firmati dal Presidente, rilascia ai soci la ricevuta dei pagamenti, prepara i dati per i bilanci e controlla le spese.

Delle Assemblee.

ART. 18. - Le Assemblee Generali dei soci effettivi sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria dei soci sarà convocata entro il gennaio di ogni anno.

Le Assemblee straordinarie si terranno ogni qualvolta il Consiglio Direttivo della Società crederà opportuno di convocarle, ovvero quando un quinto dei soci effettivi ne faccia richiesta in iscritto al Consiglio, indicandone i motivi.

In tal caso il Presidente o chi ne fa le veci, dovrà convocare l'assemblea entro 20 giorni dalla presentazione della domanda.

ART. 19. - La convocazione delle Assemblee Generali spetta al Presidente, salvo il disposto dell'art. 24. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno delle materie da trattarsi e sarà reso noto per affissione durante cinque giorni nella sede della Società e per lettera inviata al domicilio, designato da ogni socio almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

La compilazione dell'ordine del giorno spetta al Consiglio e dovrà inserirvi qualsiasi proposta che gli venga tempestivamente presentata da almeno dieci soci.

ART. 20. - Ogni socio effettivo potrà farsi rappresentare alle Assemblee da altro socio effettivo mediante delega scritta.

Nessun socio potrà avere più di tre voti compreso il proprio.

ART. 21. - Le Assemblee sono validamente adunate quando intervenga o sia rappresentato almeno il quarto dei soci effettivi aventi diritto di voto oltre i Consiglieri presenti.

Trascorsa però mezz'ora da quella indicata nella lettera di convocazione, le Assemblee saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Non potrà deliberarsi che sulle materie comprese nell'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza.

ART. 22. - Trattandosi di riformare lo Statuto o di sciogliere la Società, per la validità dell'Assemblea Generale dovranno essere presenti o rappresentati almeno due terzi dei soci effettivi, aventi facoltà di voto; però, trascorsa mezz'ora da quella indicata dalla lettera di convocazione, l'adunanza sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 23. - Nell'Assemblea Generale ordinaria i soci:

1° - Approvano il conto consuntivo.

2° - eleggono i membri del Consiglio Direttivo.

3° - Eleggono i Revisori dei conti.

4° - Deliberano sugli altri oggetti dell'ordine del giorno.

Dei Revisori.

ART. 24. - All'Assemblea Generale verranno eletti due Revisori dei conti e due supplenti, che dureranno in carica un anno.

Essi vigilano sull'azienda economica e sociale, rivedono i bilanci, ne riferiscono all'Assemblea Generale ordinaria e possono, con deliberazione presa a voti unanimi, convocare l'Assemblea Generale qualora riscontrino delle irregolarità nella gestione della Società.

Disposizioni Generali.

ART. 25. - In caso di scioglimento della Società, tutto il patrimonio scacchistico dovrà essere distribuito a scopo di beneficenza.